



REGIONE DEL VENETO

Ufficio del Genio Civile Venezia

DGR N. 2390 DEL 29.12.2011

INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE COSTIERE DEL VENETO

COMUNE - SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

REALIZZAZIONE BARRIERE ARTIFICIALI MARITTIME  
CON FINALITA' NATURALISTICHE AL LARGO  
DELLA COSTA DI BIBIONE  
PROGETTO ESECUTIVO - PERIZIA DI VARIANTE

CUP H83E12000030002

(COD. VE-M0057.0)

CAPITOLATO SPECIALE

15 MAG. 2013

PROGETTO : UFFICIO OPERE MARITTIME E PORTUALI

PROGETTISTI : Geom. Daniele Scatto

COLLABORATORI: Geom. Mattiuzzo Paolo

Arch. Mian Stefano

Geom. Paglia Marco

VISTO

IL R.U.P. :

Ing. Salvatore Patti



# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## Sommario

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	2
Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO .....	2
Art. 4 VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.....	3
Art. 5 RIFERIMENTI PLANIMETRICI ED ALTIMETRICI.....	4
Art. 6 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO.....	5
Art. 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE .....	5
Art. 8 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI IN CONTRATTO.....	5
Art. 9 PERSONALE DELL'APPALTATORE – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE LAVORI.....	5
Art. 10 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI .....	6
Art. 11 CONSEGNA DEI LAVORI.....	7
Art. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI .....	7
Art. 13 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI.....	7
ART. 14 LAVORI URGENTI.....	8
Art. 15 MATERIALI, ACCERTAMENTI, PROVE.....	8
Art. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE.....	10
Art. 17 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.....	11
Art. 18 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	12
Art. 19 CONTO FINALE DEI LAVORI .....	12
Art. 20 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE .....	12
Art. 21 DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	12
Art. 22 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA .....	13
Art. 23 ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
Art. 24 PREZZI DI ELENCO.....	18
Art. 25 REVISIONE DEI PREZZI.....	19
ART. 26 RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E ALLE COSE.....	19
ART. 27 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI .....	19
Art. 28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	19
Art. 29 RISERVE DELL'APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	20

# **PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE**

## **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione barriere artificiali marittime con finalità naturalistiche al largo della costa di Bibione"

## **Art. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Le principali opere che formano oggetto dell'appalto, risultanti e puntualmente descritte nelle relazioni tecniche, negli elaborati grafici e nell'elenco prezzi previsti per l'esecuzione dell'opera o dei lavori del progetto esecutivo riguardano la realizzazione di barriere artificiali marittime e possono riassumersi come segue:

- ✓ fornitura corpi morti e boe di segnalazione;
- ✓ fornitura e posa di strutture sommerse;
- ✓ fornitura e posa di strutture per ripopolamento.

## **Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dei lavori compresi nell'appalto ammonta complessivamente a € 170.000,00 (euro centosettantamila/00) per opere a misura e a corpo ed € 10.000,00 (euro diecimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs 81/2008, così suddivisi:

per lavori a misura: 115.000,00 €

per lavori a corpo: 55.000,00 €

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dalla "lista delle lavorazioni e forniture" presentata dall'Appaltatore in sede di gara, eventualmente rideterminata ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.P.R. 207/2010 ed aumentato dell'importo del costo della sicurezza che restano fissi nella misura sopra indicata.

L'importo del contratto può invece variare, in aumento o diminuzione, fermi restando i limiti previsti dall'art. 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; per i lavori a misura i prezzi contrattuali saranno applicati alle singole quantità eseguite.

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definisce la seguente categoria ai sensi del D.P.R. 207/2010:

Descrizione	Importo €	Classifica
OG 7	180.000,00	—

## **TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO**

**CODICE 1: A - Sviluppo infrastrutture:**

02 - per l'ambiente e il territorio;

E - Assistenza tecnica:

010 - all'attuazione degli investimenti pubblici.

CODICE 2:

01 - Nuova costruzione

CODICE 3:

04 - Marittime lacuali e fluviali

05 - Difesa del suolo

11 - Opere di protezione dell'ambiente

37 - Turistico

CODICE 4: C Opere complementari e accessorie:

054C - Opere subacquee

097C - Strutture in C.A.

M Manufatti e lavori speciali:

020M - Fari

022M - Frangiflutti

042M - Opere per la difesa dalle acque - scogliere

O Opere di grande estensione superficiale:

016O - Difesa e sistemazione dei litorali

#### **Art. 4 VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dal progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito riportate. Le indicazioni di cui ai successivi articoli ed i disegni ufficiali del progetto stesso approvati dalla Stazione Appaltante, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza quantitativa e qualitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, all'atto della consegna dei lavori ed in corso d'opera, quelle varianti od aggiunte che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o d'indennità di qualsiasi specie e natura, sempreché le variazioni siano contenute entro i limiti stabiliti e nelle ipotesi previste dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.

Inoltre ai sensi dell'articolo 43 comma 8 del DPR n. 207/2010, ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del D. Lgs. 163/2006, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee definiti con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 43 del DPR n.

207/2010.

I gruppi di lavorazione ritenuti omogenei vengono pertanto definiti come segue:

LAVORI A MISURA

Importo complessivo dei lavori a misura € 115.000,00

Gruppo di lavorazione	Importo	Percentuale
<i>corpi morti, ormeggi, travi long-line, boe, massi un roccia, strutture prefabbricate in conglomerato cementizio armato</i>	€ 115.000,00	100,00%
<b>Sommano</b>	<b>€ 115.000,00</b>	<b>100,00%</b>

LAVORI A CORPO

Importo complessivo dei lavori a corpo € 55.000,00

Gruppo di lavorazione	Importo	Percentuale
<i>bio-reef, barriere prefabbricate e strutture per ripopolamento</i>	€ 55.000,00	100,00%
<i>Costi della sicurezza</i>		
<b>Sommano</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Eventuali modifiche proposte dall'Appaltatore saranno trattate ai sensi dell'art. 162 del DPR 207/2010 ed in particolare con riferimento al comma 7 di detto articolo, le economie risultanti dalla proposta migliorativa saranno ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'Appaltatore.

**Art. 5 RIFERIMENTI PLANIMETRICI ED ALTIMETRICI**

I riferimenti planimetrici, ed altimetrici saranno prodotti dalla Direzione Lavori all'atto della consegna dei lavori e i rilievi delle sezioni eseguiti in contraddittorio con l'impresa.

L'Impresa dovrà mettere a disposizione gli strumenti topografici ed il personale tecnico necessari all'esecuzione dei rilievi.

Potranno essere ordinati rilievi di controllo anche durante e successivamente all'esecuzione dei lavori con le modalità dei precedenti capoversi.

Tutti i rilievi dovranno essere resi, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, sia in forma di elaborati grafici che su supporto magnetico nei formati "dwg", "doc" o compatibili.

## **Art. 6 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. di seguito indicato come *Codice*, il D.P.R. n. 207/2010, di seguito indicato come *Regolamento*, il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come *Capitolato Generale*, nelle parti non abrogate dal predetto Regolamento.

## **Art. 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE**

In caso di discordanza tra i vari elaborati che compongono il progetto esecutivo, prevale la soluzione più aderente alla corretta e completa realizzazione di lavori e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. L'interpretazione delle clausole contrattuali e del Capitolato Speciale è fatta tenendo conto dei risultati perseguiti con la realizzazione del progetto e comunque nella maniera più aderente alla vigente normativa in materia di lavori pubblici; qualora quest'ultime lascino irrisolto il dubbio interpretativo, saranno applicabili le norme del Codice Civile sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e segg.).

## **Art. 8 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI IN CONTRATTO**

Quando sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati in conformità alle disposizioni dell'articolo 163 del *Regolamento*. Per i prezzi unitari non contrattualizzati relativi a materiali/ somministrazioni, trasporti e noli si farà espresso riferimento al Prezziario Regionale vigente all'avvio della procedura di gara.

Per il costo della manodopera si farà espresso riferimento alle tabelle vigenti all'avvio della procedura di gara emanate del Magistrato alle Acque.

Per quanto riguarda la percentuale applicabile per le spese generali ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. b. del Regolamento viene fissata nel 15 % .

## **Art. 9 PERSONALE DELL'APPALTATORE – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE LAVORI**

L'Appaltatore dovrà provvedere personalmente alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e moralità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alla necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponde delle idoneità dei direttori del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo.

Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale, ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

L'Appaltatore dovrà assumere un tecnico abilitato, ove già non disponga, per l'effettiva direzione dei lavori per conto dell'Appaltatore medesimo. Detto tecnico dovrà mantenersi in stretto contatto con la Direzione dei

Lavori.

L'Appaltatore deve proporre al cantiere un tecnico qualificato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, idoneo all'uso che, con mansioni dirigenziali e con i mezzi occorrenti, provveda ad ogni incombenza per l'approntamento e la conservazione delle opere conseguenti alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tale incarico può essere affidato anche al Direttore di cantiere di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati. Tale accettazione dovrà essere riportata in calce nella lettera di nomina.

#### **Art. 10 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il termine perentorio di cui al precedente comma potrà riferirsi anche all'ultimazione completa di una parte dell'opera e ciò per la necessità di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine di ultimazione. Anche in questo caso l'Appaltatore non avrà diritto di indennizzi di sorta.

In ogni caso i lavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla Direzione dei Lavori di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione dell'Appaltante o della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la stazione Appaltante accetti le opere così eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualità e magistero stabiliti dal contratto.

Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce la base di riferimento per la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

Tale elaborato non ha carattere cogente per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori che è comunque di competenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore potrà quindi proporre al coordinatore per l'esecuzione una diversa programmazione delle fasi, corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.

### **Art. 11 CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori deve avvenire con le modalità a tal fine indicate dagli artt. 153 e 154 del *Regolamento*.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in più tempi ai sensi e con gli effetti dell'art. 154 commi 6 e 7.

In caso di differenze riscontrate all'atto della consegna, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 155 del *Regolamento*.

### **Art. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI**

Il programma esecutivo dettagliato per l'esecuzione dei lavori da presentare alla Stazione Appaltante secondo quanto disposto dal Contratto, dovrà essere dettagliato, perfezionato e completo, con allegato grafico (diagramma di Gantt) che, in armonia agli accordi intercorsi, metta in evidenza l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ogni attività e categoria di opere, precisando tipo, qualità e consistenza delle macchine ed impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare nonché la consistenza della manodopera.

Il programma dovrà ottenere l'approvazione scritta della Direzione dei Lavori previo parere del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In detto programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1 del Regolamento DPR 207/2010, dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà della stazione appaltante prescrivere, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Il programma approvato, mentre non vincola la stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento.

La mancata osservanza dei termini previsti dal programma dà la facoltà alla stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornamento quindicinale del cronoprogramma dei lavori, sulla scorta del reale avanzamento dei lavori, e contestuale trasmissione dello stesso al direttore dei lavori e al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per la necessaria approvazione.

### **Art. 13 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI**

Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al

progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

La Direzione lavori si riserva di consegnare all'Appaltatore, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla stazione Appaltante dei danni eventuali.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

Nessuna variante e aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Il Direttore dei Lavori impartirà disposizioni ed istruzioni mediante ordini di servizio secondo le modalità previste dall'articolo 152 del *Regolamento*.

#### **ART. 14 LAVORI URGENTI**

Nei casi di urgenza l'appaltatore dovrà dare esecuzione immediata anche agli ordini dati verbalmente dalla Direzione dei Lavori. Dovrà essere cura dell'appaltatore procurarsi l'ordine scritto entro le 48 ore successive all'ordine verbale.

#### **Art. 15 MATERIALI, ACCERTAMENTI, PROVE**

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto prescritto nel presente Capitolato. S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'appaltatore, purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. L'appaltatore è obbligato a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori, ed in ogni caso 10 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'appaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione Lavori ritiene necessarie, prima di accettarli. Le prove potranno essere ripetute anche per materiali della stessa specie e della stessa provenienza, sempre a spesa dell'appaltatore, ogni volta che la Direzione Lavori lo riterrà opportuno. I materiali, che in generale non fossero riconosciuti idonei, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese dell'impresa. I materiali per essere accettati dovranno rispondere a tutte le disposizioni richiamate nel presente Capitolato e a tutte le leggi vigenti in materia.

In particolare si prescrive:

- 1) ACQUA - L'acqua per gli impasti dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva.
- 2) CALCE - Le calci aeree dovranno rispondere alle norme contenute nel R.D. 16.9.1934 n. 2231.
- 3) LEGANTI - Per le prove e accettazione delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso o a struttura metallica valgono le norme di cui alla 5.11.71 n. 1086 e relative norme tecniche.

4) GHIAIA, PIETRISCO, SABBIA - Le ghiaie, o ghiaietto, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le qualità stabilite per le opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso di cui alla legge 5.11.71 n. 1086 e relative norme tecniche.

5) LATERIZI - I laterizi da impegnare per le murature portanti dovranno corrispondere alle norme di cui alla legge 23.1.1974 n. 174.

6) FERRO ACCIAI - Il ferro e acciai da impegnare nelle opere in conglomerato cementizio armato o precompresso dovranno presentare le caratteristiche di cui alla legge 5.11.1971 n. 1086 e relative norme tecniche di cui al D.M. 26.3.1980, D.M. 09.01.1996 e Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./STC.

7) LEGANTI IDRAULICI - I leganti idraulici (calci idrauliche)

dovranno corrispondere alle norme di cui alla legge 26.5.1965 n. 595, G.U. 10.6.1965 n. 143.

8) PIETRE NATURALI - Le pietre naturali dovranno essere a grana compatta, monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, esenti da sostanze estranee e dovranno offrire una resistenza atta alle sollecitazioni cui devono essere assoggettate. Saranno esclusi i conci alterabili agli agenti atmosferici (D.R. 16.9.1939 n. 2232).

9) LEGNAMI - I legnami da impegnare saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati. I pali in legno dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami; dovranno essere sufficientemente dritti, non dovranno presentare difetti evidenti od occulti (cipollature, lunature e presenza di alburno).

10) MALTE - Le malte saranno confezionate con gli elementi e le proporzioni volumetriche qui appresso indicate:

a) Malta comune per murature per intonaco rustico (rinzaffo):calce spenta in pasta mc. 0,45; sabbia mc. 0,90.

b) Malta comune per intonaco civile (stabilitura): calce spenta in pasta mc. 0,45; sabbia vagliata mc. 0,60.

c) Malta in calce idraulica: calce idraulica q.li 4,00; sabbia mc. 0,90.

d) Malta in cemento per murature: cemento idraulico normale tipo 325 q.li 3,50; sabbia mc.1,00.

e) Malta di cemento: cemento idraulico normale o pozzolanico tipo 325 q.li 5,00; sabbia mc 1,00.

f) Malta di cemento per rabbocature dei rivestimenti in pietrame: cemento idraulico normale o pozzolanico tip 325 q.li 6; sabbia mc. 1,00.

11) CALCESTRUZZO IN CEMENTO SEMPLICE - Sarà composto con q.li 3 di cemento pozzolanico o idraulico tipo 325; ghiaia asciutta mc. 0,800; con sabbia lavata mc. 0,400.

12) CALCESTRUZZO PER C.A. - Sarà composto da q.li 3-3,5 di cemento, ferro pozzolanico o d'altoforno tipo 425; ghiaietta asciutta mc. 0,800; sabbia lavata mc. 0,400 (comunque calcestruzzo di classe non inferiore a 250). I componenti verranno misurati prima della preparazione del conglomerato.

13) CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO - Il calcestruzzo preconfezionato dovrà essere posto in opera entro un tempo massimo da h. 1 e 1/2 a h. 2 e 1/2 (in dipendenza delle caratteristiche del cemento) dalla confezione del calcestruzzo stesso.

I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacco di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati in apposite casseforme delle dimensioni che prescriverà la Direzione dei Lavori e l'assuntore avrà l'obbligo di provvedere e mantenere i piazzali ove verranno effettuate le manipolazioni.

Gli impasti dovranno essere effettuati a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

I vari ingredienti componenti le malte saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio con tinta uniforme, il quale poi verrà asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Per i conglomerati semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nella legge 5.11.1971 n. 1086 e D.M. 26.3.1980.

I vari impasti dovranno essere predisposti soltanto nelle quantità necessarie per l'impiego immediato: i residui di impasto, che non avessero per qualsiasi motivo immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, eccezione fatta per la malta comune che dovrà essere utilizzata nella sola giornata della sua confezione.

I materiali e i componenti da porsi in opera potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. In caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164 del *Regolamento*.

In caso di esito negativo o non totalmente positivo delle prove disposte dagli organi di controllo di cui sopra, la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e le conseguenti relative spese saranno poste a carico dell'esecutore.

#### **Art. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE**

Oltre a quanto già stabilito dal Contratto, non costituiscono motivo di proroga dell'inizio lavori secondo il relativo programma e rappresentano invece motivo di addebito nei confronti dell'Appaltatore, la mancata regolare o continuativa conduzione o la ritardata ultimazione delle seguenti fattispecie:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore, i fornitori, i sub-appaltatori ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Con riferimento all'art. 158, comma 2, del D.P.R. 207/2010 il Responsabile del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o necessità nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 159 e dall'art. 160 del D.P.R. 207/2010.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause interruttive e qualora l'appaltatore le ritenga cessate, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Nel periodo di sospensione non spetta alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

#### **Art. 17 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO**

Oltre a quanto già stabilito dal Contratto viene statuito quanto segue:

- a) Gli oneri della sicurezza derivanti dalla stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, saranno liquidati sulla scorta delle verifiche e delle quantificazioni redatte dal C.S.E. in occasione degli stati di avanzamento lavori;
- b) Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque i pagamenti in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione;
- c) Non sono previsti accreditamenti per manufatti a piè d'opera di cui all'art. 180 comma 4 del Regolamento DPR 207/2010;
- d) In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento, all'Appaltatore saranno corrisposti gli interessi previsti dall'art. 144, comma 1, del D.P.R. 207/2010;
- e) In caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo all'Appaltatore saranno corrisposti, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, gli interessi semplici di mora su base giornaliera, ad un tasso pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (stabilito dal Ministero dell'Economia e delle finanze) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto, a titolo di acconto e di saldo, è assoggettato alla previa acquisizione del D.U.R.C. da parte della stazione appaltante e relativo a tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice la stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti anche incamerando la cauzione definitiva.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunica all'Impresa e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati.

Il pagamento dell'Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto,

ovvero che la vertenza è stata definita.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Al fine di contrastare il lavoro abusivo e irregolare, nonché la concorrenza sleale, la regolarità delle imprese affidatarie ed esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 18 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Sarà redatto secondo le modalità indicate nell'art 199 del *Regolamento*.

#### **Art. 19 CONTO FINALE DEI LAVORI**

Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione il Direttore dei Lavori compila il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta allegando la relativa documentazione ai sensi dell'art. 200 del *Regolamento*.

Nel caso di lavori per importi sino a Euro 500.000 (Euro cinquecentomila) il certificato di collaudo sarà sostituito da quello di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 20 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE**

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DM LLPP. n. 145/2000 l'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerti eseguite senza la regolare diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione Appaltante.

#### **Art. 21 DANNI DI FORZA MAGGIORE**

I danni per forza maggiore dovranno essere accertati con la procedura stabilita dall'art.166 del Regolamento e dell'art.139 del Regolamento avvertendo che la denuncia del danno, deve sempre essere fatta per iscritto sotto pena di nullità.

A completamento ed a maggior chiarimento di quanto disposto all'art. 166 del Regolamento, rimane stabilito che saranno a carico dell'Amministrazione soltanto i danni riportati alle opere in corso di costruzione per effetto di piene e mareggiate eccezionali, valutando i danni stessi limitatamente alle quantità effettive per le quali si rende necessaria la ricostruzione, ai prezzi di capitolato, tenuto conto del valore dei materiali eventualmente recuperati.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti.

### **Art. 22 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA**

Qualora vi sia la necessità di occupare od utilizzare l'opera, o parte di essa, prima che intervenga l'emissione del collaudo provvisorio, si procederà alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'articolo 230 del *Regolamento*.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso per la presa in consegna sopra citata.

### **Art. 23 ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dell'Appaltatore di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri specificati nel presente articolo, nonché a quelli previsti dal *Capitolato Generale* e dal *Regolamento*, nello stabilire il prezzo dei lavori.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La trasmissione da parte dell'Appaltatore, anche per conto dell'impresa subappaltatrice, prima dell'inizio dei lavori della documentazione di avvenuta denuncia agli effetti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici. La trasmissione periodica di copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
2. L'allestimento nel cantiere o in prossimità della zona di lavoro, qualora richiesto dalla D.L., di un magazzino con idonei materiali e attrezzature per eventuali esigenze di pronto intervento.
3. La segnalazione notturna e diurna dei lavori in corso, lungo le strade e i canali navigabili prospicienti la zona interessata dai lavori medesimi, mediante appositi cartelli segnaletici e segnali luminosi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di viabilità stradale.
4. Il ricevimento in cantiere dei materiali, il loro scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori.
5. Il trasporto dei materiali non riutilizzabili di risulta da escavazioni, demolizioni, rimozioni, e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi presso idonee discariche in attività e regolarmente autorizzate, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
6. Lo sgombero dal cantiere dei materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'appaltatore entro un mese dalla data di ultimazione, nonché la manutenzione ordinaria delle opere fino al collaudo.

7. Il risarcimento ai proprietari o a terzi dei danni arrecati in conseguenza sia di depositi impianti e opere, sia per lo scarico di acque di qualsiasi natura, nonché per danni derivanti da manovra in dipendenza degli impianti medesimi.
8. Le riparazioni di guasti che per qualsiasi causa potessero essere arrecati alle opere e condutture sotterranee e loro accessori. Di tali danneggiamenti l'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione, oltre che alla D.L., alla Società esercente il servizio.
9. La predisposizione a sue spese del prelievo di campioni e delle analisi relative allo stato chimico fisico e batteriologico del materiale di scavo, secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori, nel numero massimo di 5.
10. Adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi od a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati. L'Appaltatore assumerà, pertanto, ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortunio, dalla quale responsabilità è sollevata la stazione Appaltante ed il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.
11. Osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
12. L'obbligo ad applicare e a far applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti nel territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
13. Applicare ai lavoratori il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
14. Le spese per le copie dei disegni di progetto, sia di assieme che in dettaglio, necessarie per la stesura delle varie copie del contratto, per usi di cantiere e dell'Appaltatore, nonché le spese per le copie di disegni di contabilità. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
15. La fornitura di idonea documentazione fotografica delle opere eseguite, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
16. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni/autorizzazioni/nulla-osta comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).
17. La messa a disposizione, senza alcun compenso, del personale, occorrente per rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna e contabilità dei lavori, e degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni.
18. La costruzione e la manutenzione di un locale per l'ufficio, arredato e fornito di telefono, entro l'ambito del cantiere in luogo definito con la Direzione Lavori o come indicato nella planimetria di cantiere allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

19. La predisposizione di adeguata segnaletica di cantiere conforme alla normativa in essere, e posizionata su indicazione della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere.
20. Esporre nel cantiere e mantenere aggiornate durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori n. 1 cartello di cantiere, secondo lo schema di massima sotto riportato, realizzato conformemente alla Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL ed approvato dal Direttore dei Lavori.

REGIONE DEL VENETO	PROVINCIA DI VENEZIA
Genio Civile di Venezia	
D.G.R. n. 2390 del 29.12.2011 - Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo delle zone costiere	
Oggetto: REALIZZAZIONE BARRIERE ARTIFICIALI MARITTIME CON FINALITA' NATURALISTICHE AL LARGO DELLA COSTA DI BIBIONE	
IMPORTO DEI LAVORI: € .....	
categoria prevalente: OG 7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO	
IMPRESA:	
IMPRESA SUBAPPALTATRICE	
DIRETTORE DEL CANTIERE: .....	
PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:	geom. Daniele Scatto
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE:	geom. Daniele Scatto
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. ....	
PROGETTAZIONE A CURA DEL GENIO CIVILE DI VENEZIA	

21. Installare in via definitiva n. 1 tabella informativa in grado di illustrare, con descrizioni e disegni, l'intervento finale, da approvarsi dal Direttore dei Lavori;
22. Eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, conservare i riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, conservare sempre fino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici indicati nel progetto esecutivo.
23. I movimenti di terra ed ogni altro onere necessario e relativo alla formazione del cantiere da attrezzare in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti più idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite.
24. Comunicare alla stazione Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutti gli oggetti di valore e dei reperti di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. soggetti

alla specifica normativa vigente. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità, a loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in locali adatti, dopo che l'Autorità competente ne avrà autorizzato il trasporto. Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato generale d'Appalto, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti scoperti, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

25. La guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, sia di giorno che di notte con il personale necessario, nonché di tutte le cose della stazione appaltante. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla conservazione delle opere e alla loro guardiania curando la riparazione di rotture effettuate da terzi verso cui l'Appaltatore avrà diritto di rivalsa, fino all'approvazione degli atti di collaudo e la presa in carico delle opere da parte della stazione Appaltante o dell'Ente Committente.
26. La costruzione di servizi igienici e di locali forniti di acqua corrente per uso di tutto il personale addetto ai lavori, i liquami saranno depurati biologicamente e smaltiti con collegamento, ove possibile, alla fognatura pubblica e comunque secondo le disposizioni delle competenti autorità sanitarie e secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
27. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
28. La ricerca, la localizzazione planimetrica ed altimetrica e la salvaguardia da ogni rottura degli eventuali sottoservizi esistenti: cavi telefonici, fibre ottiche, cavi elettrici, condotte fognarie, idriche, metanodotto, ecc. In particolare, nel caso di condotte gas, l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le azioni preventive e operative previste dalla Norma UNI 10576, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento. Eventuali danni derivanti da qualsiasi rottura che si verifichi nel corso della ricerca, spostamento e salvaguardia dei sottoservizi elencati saranno a carico dell'Appaltatore.
29. L'obbligo di prestarsi, in ogni tempo ed a proprie spese, alle prove dei materiali di costruzione impiegati o da impiegarsi; gli istituti di prova saranno indicati dalla stazione Appaltante. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione negli uffici della Direzione dei Lavori, munendoli di suggelli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
30. Garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione al personale addetto di qualunque altra impresa esecutrice, alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della stazione Appaltante. L'accesso nell'area di cantiere dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
31. Consentire, su richiesta della Direzione Lavori e sentito il parere del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la necessaria autorizzazione, l'uso parziale o totale, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altri operatori economici. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso di sorta da detti soggetti e

dalla Stazione Appaltante medesima. Sono invece a carico dell'impresa subentrante tutti gli oneri relativi all'eventuale interferenza di cantiere, qualora il subentro intervenga in corso d'opera per eventi impreveduti.

32. La verifica, l'integrazione e la modifica dei calcoli e dei disegni delle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato normale e precompresso, acciaio, miste acciaio - calcestruzzo, effettuate da un ingegnere strutturista. Con tale verifica, integrazione e modifica l'Appaltatore rimane l'unico e completo responsabile della stabilità delle opere e pertanto esso sarà tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualsiasi natura, importanza e specie dovessero verificarsi. Resta inteso che i calcoli delle verifiche saranno sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta integrando, se del caso, per mezzo di rilievi, indagini o prove quella allegata al progetto.
33. Autorizzare e organizzare eventuali visite del personale della Direzione dei Lavori presso gli stabilimenti ove vengono costruiti e/o assemblati elementi costruttivi relativi all'opera appaltata. L'Appaltatore è obbligato altresì al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto e all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi al caso in cui fossero introdotti nei progetti dispositivi o sistemi di costruzione protetti da brevetto, e ciò sia nel caso l'Appaltatore vi ricorra di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori) sia che tali dispositivi e sistemi siano prescritti dalla Direzione Lavori stessa.
34. Lo sgombero del cantiere dai mezzi d'opera e dagli impianti di proprietà entro dieci giorni dalla data del verbale di ultimazione.
35. Provvedere alle eventuali opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei collaudi statici delle opere che, ai sensi della Legge 05.11.1971 n. 1086, verranno effettuati da tecnico abilitato nominato dalla stazione Appaltante.
36. Consentire l'uso anticipato di una parte dell'opera senza alcun diritto a speciali compensi. L'Appaltatore potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli.
37. Ai fini di una migliore definizione delle lavorazioni da eseguire o delle apparecchiature da installare, ove sia ritenuto necessario dall'Appaltatore medesimo o dal Direttore dei Lavori, provvedere alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Il Direttore dei Lavori deve provvedere tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto.
38. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. L'Appaltatore deve richiedere alla Direzione Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659

del codice civile.

39. Consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la documentazione relativa alle apparecchiature, ai manufatti e al materiale installato, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si può così riassumere: certificati CE, omologazioni ministeriali, certificati di prova, libretti di istruzioni, schede tecniche, ecc. Nel caso di ritardata consegna verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'importo contrattuale.
40. Consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, le dichiarazioni di conformità, comprensive degli allegati obbligatori, di tutti gli impianti ricadenti nella disciplina del D.M. 37 del 22.01.2008 e della L. 186/68, redatti su apposita modulistica e corredati degli allegati prescritti. Nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'importo contrattuale.
41. Consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il progetto dell'eseguito. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito (triplice copia di stampe a colori e file in formato dwg), considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore. Detti elaborati ed i relativi file devono essere consegnati al Direttore dei Lavori per essere sottoposti a verifica ed approvazione. Nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'importo contrattuale. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'Appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.

#### **Art. 24 PREZZI DI ELENCO**

I prezzi contrattuali sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

- a) **Per i materiali:** ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., e quant'altro necessario per consegnarli pronti all'impiego, a mezzo d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- b) **Per gli operai e mezzi d'opera:** il reperimento, l'assunzione e la retribuzione sia ordinaria che straordinaria, le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, per l'eventuale trasporto sul luogo dei lavori; ogni spesa per la fornitura ed usura di utensili ed attrezzi, baracche per alloggi, vitto ed eventuale pernottamento ecc. nonché le spese per l'illuminazione del cantiere nel caso di lavoro notturno;
- c) **Per i noli:** ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera nel luogo di impiego pronti all'uso, compreso tasse ed assicurazioni con gli accessori e quant'altro occorra per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
- d) **Per i lavori a misura:** nei prezzi si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e gli oneri previsti dalla normativa

vigente in materia di lavori pubblici e dal *Capitolato Generale* di appalto.

- e) **Per i lavori a corpo:** nel compenso si intendono comprese tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee, e gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dal *Capitolato Generale* di appalto.

Per i lavori a misura ed a corpo che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla stazione Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

#### **Art. 25 REVISIONE DEI PREZZI**

Si applica quanto stabilito all'articolo 133 del Codice.

#### **ART. 26 RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E ALLE COSE**

L'appaltatore sarà responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai od agenti, o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti, potrà arrecare a mobili, attrezzi sia di proprietà dell'Amministrazione che di altri Enti o privati, tenendo sollevata l'Amministrazione stessa anche rispetto a terzi.

Ai sensi dell'art. 129 del Dlgs 163/2006, l'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

#### **ART. 27 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Per tutte le opere comprese nell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto deve essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso o a tempo in conformità delle rispettive voci dell'elenco prezzi.

Saranno valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva o urgenza, non sono suscettibili di misurazione.

#### **Art. 28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 117 del D. Lgs 163/2006.

## **Art. 29 RISERVE DELL'APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dall'articolo 191 del *Regolamento*.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori con le modalità di cui sopra, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione dei Lavori senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate. Le riserve andranno poi confermate nel conto finale secondo quanto disposto dall'articolo 201 del *Regolamento*.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D. Lgs 163/2006, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.